Atto Costitutivo dell'Associazione Sportiva Dilettantistica Vaccinarsi

L'anno2014 il giorno 28 del mese di Agosto si conviene e stipula quanto segue tra i Signori:

Antonio Ferro, nato a Bassano Del Grappa (VI) il 22/05/1962 e residente a Este (PD) in Via Argine Restara, n. 2/A con cod.fisc. FRR NTN 62E22 A703F

Bruno Ruffato nato a Camposampiero (PD) il 26/07/1955 e residente a Camisano Vicentino (VI) in Via Pascoli n. 47 con cod.fisc. RFF BRN 55L26 B563K

Luca Dal Bello nato a Este (PD) il 30/06/1960 e residente a Este (PD) in Via Settabile 52/C con cod.fisc. DLBLCU60H30D442H

Giorgio Ghidoni nato a Asiago (PD) il 07/07/1963 e residente a Monselice (PD) in Via San Vio n. 23/N i.5 con cod.fisc. GHDGRG63L07A465M

Andrea Sartori nato a Este (PD) il 04/01/1963 e residente a Saletto (PD) in Via Don Pietro Garbin n. 23 con cod.fisc. SRT NDR 63A04 D442Z

Luca Menini nato a San Pietro Di Morubio (VR) il 20/03/1959 e residente a Este (PD) in Via San Rocco n. 2 con cod.fisc. MNN LCU 59C20 I1051

è costituita l'associazione sportiva denominata "Associazione Sportiva Dilettantistica - VaccinarSi",

con sede a Este (PD) in Via Settabile 52/C, Este (PD)

L'associazione costituita in forma di associazione sportiva è apolitica e non ha scopo di lucro. Essa ha per finalità lo sviluppo e la diffusione dell'attività sportiva ciclistica intesa come mezzo di formazione psico-fisica e morale degli atleti tesserati e dei soci, mediante la gestione di ogni forma di attività agonistica ricreativa ivi comprese attività culturali in particolare la promozione e l' informazione scientifica relativa alle vaccinazioni.

A tale scopo l'associazione potrà gestire impianti sportivi, organizzare gare, campionati, manifestazioni sportive e porre in essere ogni altra iniziativa utile per la propaganda degli sport in genere e per la promozione e l' informazione scientifica relativa alle vaccinazioni. Conformemente alle finalità ricreative dell'associazione nei locali sociali potrà essere attivato un posto di ristoro riservato ai soli soci. L'associazione esplicitamente accetta ed applica statuto e regolamenti e quanto deliberato dai competenti organi dell'ente di promozione sportiva di appartenenza e delle federazioni sportive o discipline associate ai quali delibererà d'aderire.

L'associazione è retta dallo statuto composto dai suoi 26 articoli che si allega al presente atto perché ne costituisca parte integrante e sostanziale. I soci fondatori costituiscono il primo nucleo di soci effettivi e gli stessi riuniti in assemblea eleggono il consiglio direttivo dell'associazione per i primi quattro anni nelle persone dei signori: Antonio Ferro, Bruno Ruffato, Luca Dal Bello, Giorgio Ghidoni, Andrea Sartori e Luca Menini.

I consiglieri nominati eleggono: Antonio Ferro alla carica di presidente, Bruno Ruffato alla carica di vice-presidente, Luca Dal Bello alla carica di segretario-tesoriere, i quali dichiarano di accettare la carica. I suddetti fondatori possono, con delibera dell'assemblea approvata all'unanimità, riconoscere la qualifica di "fondatori" anche ad altri soggetti, entro il 31/12/2014

Tutti gli eletti accettano la nomina dichiarando di non trovarsi in alcuna delle cause d'ineleggibilità previste dalle legge.

Il presidente viene autorizzato a compiere tutte le pratiche necessarie per il riconoscimento dell'associazione presso le autorità sportive competenti. Tutti gli effetti del presente atto decorrono da oggi.

Provinciale di Padova
Ufficio Este
MARCA DA BOLLO
€16,00
Ministero dell'Economia e delle Finanze
Agenzia Entrate
00026924 00001E3E W05560 PIZLeG4
00016112 28/08/2014 12:37:03
V578-00088 6C81ED72A3FD010
IDENTIFICATIVO: 01131647861176
01 13 164786 117 6

AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI ESTE

REG. A ESTE IL 2 SET. 2014 N. 2072 SERIE 3

ESATTI EURO 200,00 (duecento/00)

Il Funzionario addetto (*)

(*) "Firma su delega dell'Ufficio Provinciale, Massimo Esposito"

Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Padova - Ufficio Este

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE DILETTANTISTICA "*Vaccinarsi*

ART. 1 – DENOMINAZIONE, SEDE E DURATA

Ai sensi degli art. 36 e seguenti del Codice Civile, è costituita in (PD) un'Associazione sportiva dilettantistica denominata "Associazione Sportiva Dilettantistica VaccinarSi ", avente sede in Via Settabile 52/C a Este (PD).

La durata è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con la delibera dell'Assemblea Straordinaria degli associati.

ART. 2 – FINALITÀ

1. L'Associazione è apolitica e non religiosa e non ha scopo di lucro.

2. Conseguito il previsto riconoscimento ai fini sportivi presso il proprio Ente di promozione sportiva o Federazione di appartenenza e l'iscrizione al relativo registro delle Associazioni sportive dilettantistiche, si propone di perseguire le seguenti finalità:

a) promuovere, sviluppare e diffondere la disciplina del ciclismo nei confronti dei propri tesserati;

b) promuovere eventi o manifestazioni relative alla promozione delle vaccinazioni

c.) svolgere attività di formazione psico-fisica e morale dei propri tesserati mediante ogni forma di attività agonistica e ricreativa ivi comprese le attività culturali di svago, tempo libero ed altre iniziative sportive gratuite.

Per il miglior raggiungimento degli scopi sociali, l'Associazione potrà svolgere l'attività di gestione, conduzione, manutenzione ordinaria di impianti ed attrezzature sportive abilitate alla pratica sportiva, nonché lo svolgimento di attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento ed il perfezionamento nello svolgimento della disciplina sportiva promossa. Nella propria sede, l'Associazione potrà svolgere attività ricreativa a favore dei propri soci, ivi compresa la gestione di un posto di ristoro.

3. L'Associazione è altresì caratterizzata dalla democraticità della struttura, dall'elettività e gratuità delle cariche associative e dalle prestazioni fornite dagli associati e dall'obbligatorietà della redazione del bilancio; si deve avvalere prevalentemente di prestazioni volontarie, personali e gratuite dei propri aderenti e non può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo se non per assicurare il regolare funzionamento delle strutture o qualificare e specializzare le sue attività.

4. L'Associazione accetta incondizionatamente di conformarsi alle norme e alle direttive del C.i.o., del C.o.n.i. nonché agli Statuti ed ai regolamenti dell'Ente di promozione sportiva riconosciuto dal C.o.n.i. o Federazione di appartenenza e si impegna ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari che gli organi competenti dell'Ente o Federazione stessa, dovessero adottare a suo carico nonché le decisioni che le autorità federali dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinare attinenti all'attività sportiva.

5. Costituiscono quindi parte integrante del presente Statuto, le norme degli Statuti e dei regolamenti dell'Ente di promozione sportiva o Federazione di appartenenza nella parte relativa all'organizzazione o alla gestione delle Associazioni affiliate.

6. L'Associazione si impegna a garantire lo svolgimento delle assemblee dei propri atleti tesserati e tecnici al fine di nominare il loro rappresentante con diritto di voto nelle assemblee federali.

7. L'attività dell'Associazione si svolgerà secondo le norme di cui al presente Statuto ed agli eventuali regolamenti che potranno essere emanati e dovrà osservare il divieto di svolgere altre attività diverse da quelle menzionate ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse. Essa potrà svolgere le proprie attività anche presso altri centri sportivi o le sedi di altre Associazioni analoghe.

8. L'anno sociale e l'esercizio finanziario decorrono dall' 1/1 al 31/12 di ogni anno.

ART. 3 – DOMANDA DI AMMISSIONE A SOCIO E DIRITTI

1. Possono essere Soci tutti coloro, in qualità di persone fisiche, che ne condividano gli scopi e partecipano alle attività sociali sia sportive che ricreative e che ne facciano richiesta presentando una domanda di ammissione da redigersi su apposito modulo. La qualità di Socio si acquisisce quindi previa iscrizione all'Associazione stessa ed alla Federazione Ciclistica Italiana o ACSI di appartenenza. I richiedenti non devono aver riportato condanne passate in giudicato per delitto non colposo e non siano stati assoggettati da parte del Coni o di una qualsiasi delle Federazioni sportive nazionali ad esso aderenti a squalifiche o sospensioni per periodi complessivamente intesi superiori ad un anno; dovranno essere dotati di una irreprensibile condotta morale, civile e sportiva, conforme ai principi della lealtà, della probità e della rettitudine sportiva in ogni rapporto ad essa collegato con l'obbligo di astenersi da ogni forma d'illecito sportivo; non dovranno compiere atti contrari agli scopi societari e qualsivoglia indebita esternazione pubblica lesiva della dignità, del decoro e del prestigio dell'Associazione, della Federazione Ciclistica Italiana o ACSI e dei suoi organi impegnandosi ad osservare il presente Statuto, le deliberazioni dell'Assemblea Generale e del Consiglio Direttivo. Tutte le cariche sociali, sono conferite ed accettate a titolo gratuito e disinteressato ed attribuiscono solo il diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute per conto e nell'interesse dell'Associazione. E' escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativo medesimo ed ai diritti che ne derivano.

2. La validità della qualità di socio è subordinata all'accoglimento della domanda di ammissione da parte del Consiglio Direttivo riunito a maggioranza semplice. Il Consiglio Direttivo si riserva la facoltà di respingere la domanda d'iscrizione dandone per iscritto comunicazione motivata all'interessato il quale, entro 10 giorni dalla comunicazione stessa, potrà presentare ricorso all'Assemblea Generale dell'Associazione.

3. Possono essere Soci anche i minorenni a seguito di domanda di ammissione contenente il benestare del genitore esercente la patria potestà. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato stesso.

4. I Soci dovranno versare annualmente la quota associativa stabilita dall'Assemblea Generale nei termini da Essa indicati e la quota stessa non può essere trasferita a terzi o rivalutata.

5. Tutti i Soci maggiorenni godono, al momento dell'ammissione, del diritto di partecipazione nelle Assemblee sociali nonché all'elettorato attivo. Tale diritto verrà acquisito anche dal Socio minorenne alla prima Assemblea utile svoltasi dopo il raggiungimento della maggiore età.

6. Al Socio maggiorenne è riconosciuto il diritto a ricoprire cariche sociali all'interno dell'Associazione nel rispetto tassativo dei requisiti di cui al comma 2 del successivo art. 9.

7. La qualifica di Socio da diritto di frequentare i locali sociali, di fregiarsi dei distintivi sociali, di ricevere la tessera sociale usufruendo di tutti i benefici previsti ed a partecipare alle iniziative indette dal Consiglio Direttivo secondo le modalità stabilite nell'apposito regolamento.

ART. 4 – DECADENZA DEI SOCI

1. I Soci cessano di appartenere all'Associazione nei seguenti casi:

a) per dimissioni volontarie;

b) per radiazione deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Direttivo, pronunciata contro il Socio che commette azioni ritenute disonorevoli entro o fuori dall'Associazione o incompatibili con l'appartenenza all'Associazione o che costituiscano ostacolo alla gestione del sodalizio;

c) per morosità protrattasi oltre 2 mesi dalla scadenza del versamento richiesto della quota associativa;

d) per scioglimento dell'Associazione ai sensi dell'art. 18 del presente Statuto.

2. Il provvedimento di radiazione di cui alla precedente lettera b). deve essere ratificato dall'Assemblea Ordinaria. Nel corso di tale Assemblea. alla quale deve essere convocato il Socio interessato. si procederà in contraddittorio con l'interessato ad una disamina degli addebiti. Il provvedimento di radiazione rimane sospeso sino alla data di svolgimento dell'Assemblea ed il Socio radiato non potrà più essere riammesso.

ART. 5 - ORGANI SOCIALI

Gli Organi Sociali sono:

a) l'Assemblea Generale dei Soci

b) il Consiglio Direttivo

c) il Presidente

ART. 6 – FUNZIONAMENTO DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI E DIRITTI DI PARTECIPAZIONE

1. L'Assemblea Generale dei Soci è il massimo organo deliberativo dell'Associazione ed è convocata in seduta straordinaria ed ordinaria dal Consiglio Direttivo presso la sede dell'Associazione o in luogo idoneo a garantire la massima partecipazione dei Soci. Quando è regolarmente convocata e costituita rappresenta l'universalità degli associati e le deliberazioni da essa adottate obbligano tutti gli associati anche se non intervenuti e dissenzienti.

2. L'assemblea ordinaria è convocata almeno una volta all'anno.

3. La convocazione dell'assemblea straordinaria può avvenire in qualsiasi momento ad iniziativa di almeno la metà più uno dei componenti il Consiglio Direttivo o su richiesta di almeno la metà più uno dei Soci aventi diritto al voto che ne propongono l'ordine del giorno. da presentarsi al Consiglio Direttivo stesso.

4. Le assemblee sono presiedute dal Presidente del Consiglio Direttivo ed in caso di sua assenza da uno dei Soci legittimamente intervenuto all'assemblea eletto dalla maggioranza dei presenti.

5. L'assemblea nomina un segretario e se necessario due scrutatori. L'assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale dell'Assemblea sia redatto da un Notaio. Nelle assemblee con funzioni elettive relative alla designazione delle cariche sociali. è fatto divieto di nominare tra i soggetti con funzioni di scrutatori. i candidati alle medesime cariche.

6. Il Presidente dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l'ordine delle votazioni.

7. Di ogni assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal Presidente della stessa. dal Segretario e se nominati. dai due scrutatori. Copia dello stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo a garantirne la massima diffusione.

8. Potranno prender parte alle assemblee ordinarie e straordinarie i Soci in regola con il versamento della quota annua e non soggetti a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione. Avranno diritto di voto solo gli associati maggiorenni e che abbiano un'anzianità d'iscrizione di almeno tre mesi.

ART. 7 - ASSEMBLEA ORDINARIA

1. La convocazione dell'Assemblea Ordinaria avverrà almeno 7 giorni prima mediante affissione di avviso nella sede dell'Associazione e contestuale comunicazione agli associati a mezzo posta ordinaria. elettronica. PEC. fax. SMS o telegramma. Nella convocazione devono essere indicati il giorno. il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

2. L'Assemblea deve essere indetta dal Consiglio Direttivo e convocata dal Presidente almeno una volta all'anno, entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio consuntivo e per l'esame del bilancio preventivo.

3. Sono compiti dell'Assemblea Ordinaria:

a) approvare la relazione del Consiglio Direttivo sull'attività dell'anno sociale trascorso;

b) eleggere ogni quattro anni il Presidente ed i componenti del Consiglio Direttivo i quali sono tutti rieleggibili senza limitazione;

c) approvare il bilancio preventivo, consuntivo e patrimoniale;

d) determinare l'ammontare delle quote sociali;

e) approvare i programmi dell'attività da svolgere ed i regolamenti sociali;

f) decidere su tutte le questioni che il Consiglio Direttivo riterrà opportuno sottoporre;

g) disciplinare uniformemente il rapporto associativo per garantirne l'effettività escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori di età il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e dei regolamenti per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione stessa;

h) deliberare sugli indirizzi e sulle direttive generali dell'Associazione e su tutti gli argomenti che non rientrino nella competenza dell'Assemblea Straordinaria e che siano sottoposti legittimamente al suo esame ai sensi del precedente art. 6 comma 3.

4. L'Assemblea Ordinaria è validamente costituita in prima convocazione qualora sia presente almeno la metà più uno dei Soci aventi diritto di voto e delibera validamente con voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione, da indirsi almeno un'ora dopo, qualunque sia il numero degli associati intervenuti e delibera con voto favorevole della maggioranza dei presenti. Ogni socio ha diritto ad un voto.

ART. 8 - ASSEMBLEA STRAORDINARIA

1. L'Assemblea Straordinaria deve essere convocata dal Consiglio Direttivo ed ai sensi dell'art. 6 comma 3, almeno 15 giorni prima dell'adunanza mediante affissione di avviso nella sede dell'Associazione e contestuale comunicazione agli associati a mezzo posta ordinaria, elettronica, fax o telegramma. Nella convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

2. L'Assemblea Straordinaria delibera sulle seguenti materie: approvazione e modificazione dello Statuto sociale, atti e contratti relativi a diritti reali immobiliari, designazione e sostituzione degli organi sociali elettivi qualora la decadenza di questi ultimi sia tale da compromettere il funzionamento e la gestione dell'Associazione, scioglimento dell'Associazione e modalità di liquidazione.

3. L'Assemblea Straordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sono presenti almeno due terzi degli associati aventi diritto di voto e delibera validamente con voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione, da indirsi almeno un'ora dopo, qualunque sia il numero degli associati intervenuti e delibera con voto favorevole della maggioranza dei presenti. Ogni socio ha diritto ad un voto.

ART. 9 - CONSIGLIO DIRETTIVO

1. Consiglio Direttivo stabilito dall'Assemblea dei Soci, è composto da:

a) Presidente

b) 5 Consiglieri al massimo

Al momento dell'elezione, i suddetti devono essere Soci da almeno 3 mesi.

Il Consiglio nel proprio ambito eleggerà il Segretario con funzioni di Tesoriere ed il Vice Presidente anche al di fuori del suo seno ma comunque scelto tra i Soci. Tutti gli incarichi sociali si intendono ricoperti a titolo gratuito: il Consiglio Direttivo rimane in carica quattro anni ed i suoi componenti sono rieleggibili. Le deliberazioni verranno adottate a maggioranza ed in caso di parità prevarrà il voto del Presidente.

Possono ricoprire cariche sociali i soli Soci maggiorenni in regola con il pagamento delle quote associative, non in possesso di cariche direttive in altre Associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della stessa disciplina o Federazione sportiva o Ente Promozione Sportiva ovvero nell'ambito della medesima disciplina facente capo ad un Ente di promozione sportiva o Federazione, pena la decadenza dal loro incarico ed in ottemperanza di quanto stabilito dal precedente art. 3 comma 1.

3. La convocazione del Consiglio Direttivo avviene ogni qualvolta il Presidente lo riterrà opportuno o se ne sia stata fatta richiesta da almeno la metà dei Consiglieri, senza formalità alcuna ed è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica.

4. Le deliberazioni del Consiglio per la loro validità, devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal Segretario; lo stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo atte a garantirne la massima diffusione. Le deliberazioni si considerano valide con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità è determinante il voto del Presidente.

ART. 10 – COMPITI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Al Consiglio Direttivo sono devolute tutte le attribuzioni inerenti all'organizzazione amministrativa e tecnica dell'Associazione. Entro 4 mesi dalla chiusura di ogni anno finanziario, il Consiglio Direttivo procede alla convocazione dell'Assemblea ordinaria dei Soci per sottoporre all'approvazione il bilancio preventivo e consuntivo.

Eventuali poste attive dovranno essere obbligatoriamente reinvestite nell'attività sociale.

Pertanto, alla luce di quanto sopra, le attribuzioni del Consiglio Direttivo sono le seguenti:

a) redige il bilancio preventivo e consuntivo, la relazione annuale sull'attività sociale svolta e realizza i programmi dell'attività da svolgere e da sottoporre all'Assemblea dei Soci;

b) stabilisce la data dell'Assemblea Ordinaria dei Soci da indirsi almeno una volta all'anno e convoca l'Assemblea Straordinaria in quanto atto dovuto così come previsto dall'art. 8 comma 1;

c) esegue le delibere dell'Assemblea dei Soci ed attua le finalità previste dallo Statuto e cura, in genere, gli affari di ordinaria amministrazione ed inoltre stipula tutti gli atti dell'Associazione che dovranno portare la firma del Presidente e del Segretario;

d) redige i regolamenti interni e di attuazione del presente Statuto per l'ordinamento dell'attività sociale da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei Soci;

e) amministra il patrimonio sociale, gestisce l'Associazione e decide su tutte le questioni sociali che non siano di competenza dell'Assemblea;

f) delibera sulle domande di ammissione dei Soci così come sui provvedimenti di radiazione.

ART. 11 – DIMISSIONI

1. Nel caso che per qualsiasi ragione, durante il corso dell'esercizio venissero a mancare uno o più Consiglieri non superanti la metà del Consiglio, i rimanenti provvederanno all'integrazione con il subentro del primo candidato in ordine di votazioni alla carica di Consigliere. Se per qualsiasi motivo tale sostituzione non dovesse verificarsi, il Consiglio proseguirà carente dei suoi componenti sino alla prima Assemblea utile dove si procederà alle votazioni per surrogare i mancanti e che resteranno in carica sino alla scadenza dei Consiglieri sostituiti.

2. Nel caso di dimissioni o impedimento del Presidente del Consiglio Direttivo a svolgere i suoi compiti, le relative funzioni saranno svolte dal Vice Presidente sino alla nomina del nuovo Presidente che dovrà avvenire alla prima Assemblea utile successiva.

3. Il Consiglio Direttivo dovrà considerarsi decaduto e non più in carica qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a perdere la maggioranza dei suoi componenti, compreso il Presidente. Al verificarsi di tale evento, dovrà essere convocata immediatamente l'Assemblea Ordinaria dei Soci per la nomina del nuovo Consiglio Direttivo. Sino alla sua nuova costituzione e limitatamente agi affari urgenti ed alla gestione dell'amministrazione ordinaria dell'Associazione, le funzioni saranno svolte dal Consiglio decaduto.

ART. 12 - IL PRESIDENTE

E' il rappresentante legale ad ogni effetto dell'Associazione, ne dirige e controlla il funzionamento, convoca e presiede le adunanze delle Assemblee e del Consiglio Direttivo facendone eseguire le deliberazioni ed ha voto decisivo in caso di parità. Relaziona l'Assemblea sull'andamento dell'Associazione ed è dotato di tutti i poteri per il raggiungimento dei fini sociali.

ART. 13 - IL VICE PRESIDENTE

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di temporanea assenza o di impedimento assumendone i poteri o per gli incarichi che il Presidente stesso ritiene opportuno affidargli nell'interesse della Società.

Ogni delega di carattere permanente dovrà risultare dai verbali del Consiglio Direttivo.

ART. 14 - IL SEGRETARIO

Il Segretario esegue le deliberazioni del Presidente e del Consiglio Direttivo, redige i verbali delle Assemblee e delle sedute del Consiglio Direttivo, tiene l'archivio e la corrispondenza, provvede al tesseramento dei Soci e ne tiene aggiornato il relativo elenco. Cura l'inventario di tutti i beni della Società e la contabilità generale, funge da tesoriere e provvede alla compilazione del bilancio consuntivo annuale e del bilancio preventivo da sottoporre all'Assemblea. Tiene a disposizione per ogni eventuale controllo, tutti i registri ed i documenti e si attiene in linea generale ai compiti definiti dal Consiglio Direttivo.

ART. 15 – IL RENDICONTO

1. Il Consiglio Direttivo redige il bilancio dell'Associazione, sia preventivo che consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea. Il bilancio consuntivo deve informare circa la complessiva situazione economico-finanziaria dell'Associazione.

2. Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria dell'Associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati.

3. Insieme alla convocazione dell'Assemblea Ordinaria che riporta all'ordine del giorno l'approvazione del bilancio, deve essere messo a disposizione di tutti gli associati, copia del bilancio stesso.

ART. 16 – PATRIMONIO

I mezzi finanziari sono costituiti dalle quote associative determinate annualmente dal Consiglio Direttivo, dai contributi di Enti ed Associazioni, da lasciti e donazioni, dai proventi derivanti dalle attività organizzate dall'Associazione. Il fondo comune è indivisibile ed è fatto divieto di distribuire, direttamente o indirettamente, utili o avanzi di gestione, nonchè fondi, riserve o capitali durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

ART. 17 – CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Ogni controversia che possa insorgere tra l'Associazione ed i Soci e tra i Soci medesimi, per qualsiasi motivo attinente l'attività sociale, sarà demandata alla inappellabile decisione di un Collegio Arbitrale costituito secondo le regole previste dalla Federazione Ciclistica Italiana o ACSI . I componenti del Collegio, in quanto espressamente convenuto ed accettato, giudicano in forma libera ed irrituale quali amichevoli compositori inappellabilmente e senza le formalità di procedura previste dal C.P.C. L'inottemperanza alla decisione arbitrale, così come l'azione davanti all'Autorità Giudiziaria Ordinaria, comporteranno l'esclusione del Socio inadempiente dall'Associazione.

In caso d'inosservanza delle norme del presente Statuto o dei Regolamenti o di gravi irregolarità amministrative, qualsiasi Socio può disporre ispezioni.

ART. 18 - SCIOGLIMENTO DELL'ASSOCIAZIONE

1. Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea Generale dei Soci, convocata in seduta straordinaria e validamente costituita con la presenza di almeno 4/5 degli associati aventi diritto di voto, con l'approvazione, sia in prima che in seconda convocazione, di almeno 4/5 dei soci esprimenti il solo voto personale, con esclusione delle deleghe. Così pure la richiesta dell'Assemblea Generale straordinaria da parte dei soci aventi per oggetto lo scioglimento dell'Associazione, deve essere presentata da almeno 4/5 dei soci con diritto di voto, con l'esclusione delle deleghe.

2. L'Assemblea Generale dei Soci delibererà la destinazione dell'eventuale residuo attivo del patrimonio sociale a favore di altre Associazioni che perseguino finalità analoghe o a fini sportivi o a favore di Onlus o a fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla Legge.

Le passività eventualmente residue al momento dello scioglimento e di tutti gli altri impegni assunti verso terzi, devono essere soddisfatte in proprio e solidamente dal Presidente e dai componenti il Consiglio Direttivo.

ART. 19 - MODIFICHE AL PRESENTE STATUTO

Di propria iniziativa, il Consiglio Direttivo può proporre all'Assemblea dei Soci eventuali modifiche al presente Statuto. Il progetto di modifica deve rimanere depositato presso la sede sociale a disposizione dei Soci almeno per 15 giorni prima della data di riunione dell'Assemblea.

Per le modifiche è necessario che all'Assemblea stessa partecipi, anche in seconda convocazione, un numero di Soci che rappresenti almeno i 4/5 del totale dei Soci e dei voti attribuiti a tutti gli aventi diritto.

ART. 20 - NORMATIVA APPLICABILE

Per quanto non previsto nel presente Statuto, si applicano le disposizioni dello Statuto e dei regolamenti della Federazione Ciclistica Italiana o ACSI a cui l'Associazione è affiliata ed in subordine saranno applicate le norme previste dal Codice Civile in materia di Associazioni.

Padova, li 28.08.2014

IL PRESIDENTE